



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. 72 Int./P.O. 1 del 29/09/2017 N. Reg. Gen. 435 del 29/09/2017	OGGETTO: Incarico C.T.P. nel procedimento giudiziario n. 3731/16 R.G. Trib. Ag. – Sezione Lavoro.
--	--

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

- il dipendente comunale Dispinseri Vincenzo ha citato in giudizio il Comune come da atto di citazione acquisito al protocollo dell'Ente n. 16569 del 06/12/2016, per ottenere la differenza retributiva tra l'inquadramento in categoria A e le mansioni svolte e corrispondenti alla categoria B, in quanto ritenute prevalenti;
- con deliberazione giuntale n. 69 del 28/12/2016 è stato conferito all'avv. Rossana Sorce l'incarico di rappresentare e difendere gli interessi del Comune di Naro nella causa citata;
- nell'udienza del 15 settembre 2017 il Giudice ha nominato C.T.U. per la quantificazione delle differenze retributive eventualmente spettanti, quali differenza tra categoria A e B;
- l'avvocato incaricato del Comune ha proposto come opportuna la designazione di un consulente tecnico di parte;
- con deliberazione giuntale n. 75 del 25/09/2017 è stato stabilito di *“autorizzare il Responsabile del Settore competente a provvedere alla nomina di un CTP (consulente del Lavoro) per la difesa delle ragioni del Comune di Naro”*

CONSIDERATO CHE:

- la c.d. “consulenza tecnica” in processo, è ricondotta dalla Cassazione (Sezione I, sent. 17953 dell'08.09.2005) tra le spese processuali e, in base al Codice dei contratti, la stessa può essere compresa tra i servizi legali;

- il D.lgs. n. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a, consente per i servizi di importo inferiore a 40.000,00 l'affidamento diretto;
- il D.Lgs. n. 50 all'art. 4 stabilisce che *“l'affidamento diretto dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e fornitura, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità ...”*;
- a seguito d'indagine in loco si è proceduto ad acquisizione di curriculum e preventivo di spesa di consulente del lavoro che è da ritenere conveniente per l'Ente, in quanto comporta la spesa complessiva di euro 400,00 inclusa IVA ed ogni altro onere, come da preventivo allegato, e quindi inferiore ai compensi previsti per i periti, consulenti, tecnici per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale (art. 11 D.M. 30 maggio 2002);

RITENUTO:

- dover procedere all'affidamento dell'incarico de quo;

VISTI:

- la Deliberazione Giuntale n. 75 del 25/09/2017;
- il curriculum vitae;
- il preventivo di massima;
- il bilancio dell'esercizio 2017;
- la determina sindacale n. 04 del 06/02/2017 relativa alle attribuzioni di funzioni ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;

D E T E R M I N A

1. di affidare al consulente del lavoro Casà Antonio, qualificato come da allegato curriculum, l'incarico di CTP del Comune di Naro nel procedimento giudiziario n. 3731/16 RG Trib. Ag. – Sezione Lavoro;
2. di impegnare la spesa di euro 400,00 quale compenso (comprensivo di IVA e ogni altro onere) da corrispondere al consulente tecnico di cui al precedente capoverso;
3. di dare atto che il responsabile del procedimento ed il responsabile di settore non si trovano in situazioni (nemmeno potenziali) di conflitto d'interesse con riferimento alla presente determinazione.
4. di dare atto che il consulente tecnico incaricato non si trova in situazione (nemmeno potenziale) di conflitto d'interesse in relazione al procedimento giudiziario di cui al capoverso n. 1.

Il resp. del procedimento
(d.ssa Rosa Troisi)

Il Capo Settore
(dr. Vincenzo Cavaleri)